



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E
DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PER LA
PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI AI SENSI
DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010**

*Emanato con Decreto Rettorale 4 novembre 2016, n. 895
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 29 maggio 2026, n. 776
Entrate in vigore il 18 giugno 2026*



UFFICIO CARRIERE DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9187-9188-9189-9190

Email carriere.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Piano III
Uff. 3.013.0



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Modalità.....	3
Art. 3 - Commissione di valutazione.....	4
Art. 4 - Criteri di valutazione delle attività didattiche.....	4
Art. 5 - Criteri di valutazione delle attività di ricerca.....	4
Art. 6 - Criteri di valutazione delle attività gestionali.....	4
Art. 7 - Valutazione negativa.....	5
Art. 8 - Comunicazione esito della valutazione e reclami.....	5
Art. 9 - Norme transitorie e finali.....	5
Art.10 – Trattamento dei dati personali.....	5



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 il sistema di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale per la progressione economica per classi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.

Art. 2 - Modalità

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore al compimento di un periodo di servizio utile (triennio, o biennio), è subordinata ad apposita richiesta formulata dall'interessato ed all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. La valutazione avviene semestralmente. L'avvio della procedura e l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono stabiliti con decreto del Rettore pubblicato all'Albo on line di Ateneo nel mese di settembre (valutazione di coloro che hanno maturato il periodo di servizio utile entro il 30 giugno dell'anno in corso) e nel mese di marzo (valutazione di coloro che hanno maturato il periodo di servizio utile entro il 31 dicembre dell'anno precedente).
3. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda corredata da una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali espletate nelle seguenti annualità:
 - a. professori e ricercatori per i quali non si è ancora verificato quanto previsto al precedente articolo 1 comma 2:
 - attività didattiche e gestionali svolte nei tre anni accademici precedenti quello in cui si matura il passaggio alla nuova classe,
 - attività di ricerca svolte nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto alla classe successiva
 - b. professori e ricercatori in regime di progressione biennale per classi, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:
 - attività didattiche e gestionali svolte nei due anni accademici precedenti quello in cui si matura il passaggio alla nuova classe,
 - attività di ricerca svolte nei due anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto alla classe successiva.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, utilizzando l'applicazione informatica dedicata PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) secondo le istruzioni contenute nell'avviso di avvio procedura di cui al precedente comma 2.

4. In caso di mancata presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, la richiesta di progressione nella classe successiva potrà avvenire dopo che sia trascorso un anno accademico. In tal caso, le annualità (accademica e solare) da sottoporre a valutazione sono differite di un anno. Se la valutazione complessiva risulta positiva, la decorrenza di attribuzione della classe stipendiale superiore è differita di un anno solare rispetto alla decorrenza originaria.



5. La durata di eventuale sanzione disciplinare superiore alla censura non è computata nel periodo di servizio utile, la cui maturazione costituisce requisito della domanda di avanzamento.

Art. 3 - Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, composta da cinque componenti scelti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai diversi ambiti definiti dallo Statuto di Ateneo, individuati tra coloro che non possono presentare istanza di progressione nell'anno di mandato della Commissione.
2. La Commissione è nominata annualmente entro il 31 maggio e conclude i lavori entro il 30 novembre (procedura I° semestre) e il 31 maggio (procedura II° semestre).
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti e può utilizzare strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla consegna del verbale da parte della Commissione e dispone la conseguente attribuzione della progressione economica.
5. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Art. 4 - Criteri di valutazione delle attività didattiche

La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se nel periodo accademico previsto al precedente art. 2 comma 3, il docente:

- ha svolto i compiti didattici affidati ed ha provveduto agli obblighi relativi alla compilazione e firma del registro elettronico delle lezioni;
- ha partecipato ad almeno un corso delle attività di sviluppo di competenze didattiche, organizzate dal Centro Speciale di Ateneo Teaching & Learning Center (TLC), secondo il calendario e le convocazioni inviate dal TLC.

Art. 5 - Criteri di valutazione delle attività di ricerca

La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nel periodo solare previsto al precedente art. 2 comma 3 il docente ha pubblicato almeno un lavoro ritenuto ammissibile ai fini della VQR. Tale lavoro deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo IRInSubria.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle attività gestionali

1. La valutazione delle attività gestionali si basa sugli incarichi attribuiti e sulla regolarità di partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza nel periodo accademico previsto dal precedente art. 2 comma 3.
2. Costituisce elemento di valutazione positiva avere assolto agli incarichi gestionali eventualmente attribuiti e avere partecipato alle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie sulla base delle risultanze dai verbali delle adunanze.
3. Ai fini del computo non si tiene conto di assenze dal servizio per periodi di congedo e/o aspettativa validi ai fini giuridici ed economici; per i docenti in regime di convenzione tra due Atenei, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, la partecipazione è rapportata in base alla ripartizione di impegno svolto presso l'Ateneo.



4. In mancanza di attribuzione di incarichi gestionali nel periodo oggetto di valutazione, si terrà conto esclusivamente della partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza come stabilito dai precedenti commi.

Art. 7 - Valutazione negativa

1. In caso di valutazione negativa, la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Se la valutazione complessiva a seguito della richiesta reiterata risulta positiva, la decorrenza di attribuzione della classe stipendiale superiore è differita di un anno solare rispetto alla decorrenza originaria.
2. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 8 - Comunicazione esito della valutazione e reclami

1. Il decreto di approvazione degli atti della Commissione è pubblicato all'albo on line di Ateneo unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
2. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione e-mail.
3. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line. Sul reclamo decide il Rettore, rinviando gli atti alla Commissione stabilendone il termine entro cui concludere i lavori.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

La partecipazione alle attività del TLC di cui al precedente art. 4 secondo punto sarà considerata a decorrere dall'a.a. 2026/2027 quale periodo di valutazione delle attività didattiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art.10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento è allegata ai decreti di avvio delle procedure di cui al precedente art. 2 comma 2.